

CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED AGGIUDICATARIE DI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle procedure di scelta del contraente ed alla fase di esecuzione dei contratti stipulati con il Comune di Rosignano Marittimo.
2. Il medesimo interessa tutte le aziende che concorrono alle procedure di gara ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o concessionario, compresi i relativi subcontraenti, e viene richiamato nei bandi di gara e negli inviti; l'impegno all'osservanza del medesimo deve essere espressamente previsto in ogni contratto sottoscritto fra il Comune e l'aggiudicatario.

Art. 2 - Dovere di correttezza

1. L'azienda concorrente od esecutrice del contratto agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Rosignano Marittimo e delle altre ditte.

Art. 3 - Concorrenza

1. La ditta si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
 - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione del contratto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione del contratto;
 - tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
 - un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
 - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

Art. 4 - Collegamenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. in tema di controllo o collegamento tra imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, la ditta non si avvale dell'esistenza di tali forme di controllo o collegamento, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle procedure di scelta del contraente.

Art. 5 - Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare alle procedure di scelta del contraente, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con i contratti in cui è parte il Comune di Rosignano Marittimo e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.
3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

Art. 6 - Doveri di segnalazione

1. La ditta segnala al Comune di Rosignano Marittimo qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

Art. 7 - Impegno all'osservanza del codice etico

1. Con la presentazione dell'offerta la ditta partecipante si impegna al rispetto del presente codice etico.
2. In ogni contratto sottoscritto fra il Comune di Rosignano Marittimo e l'Aggiudicatario deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del codice.

Art. 8 - Violazioni del codice etico

1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella procedura di scelta del contraente comporterà l'esclusione dalla gara ai sensi delle vigenti norme legislative ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto.
2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione comporterà la risoluzione del contratto.
3. La violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Rosignano Marittimo.
4. E' fatta, comunque, salva l'applicazione delle diverse e più gravi sanzioni previste dalla normativa, qualora il fatto costituente violazione alle norme del presente codice abbia rilevanza penale.